

STATUTO

CONFEDERAZIONE MONDIALE
EXALLIEVE ED EXALLIEVI
DELLE FIGLIE MARIA AUSILIATRICE



Tipolitografia Istituto Salesiano Pio XI
Via Umbertide, 11 - 00181 Roma • tipolito@donbosco.it
Finito di stampare: *dicembre 2015*



DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Roma

Il Rettor Maggiore

Carissimi Exallieve ed Exallievi delle FMA,

mi congratulo con voi che nel bicentenario della nascita di Don Bosco, e a Mornese, avete approvato il nuovo Statuto Confederale. È un segno di fedeltà alla spiritualità salesiana e forte senso d'appartenenza alla nostra Famiglia.

Il presente Statuto è frutto di un lavoro serio, in comunione e in coesione con tutte le Federazioni del mondo.

Vi faccio i miei complimenti perché lo Statuto presenta con chiarezza le origini storiche dell'Associazione, ne definisce la natura e le finalità, la spiritualità e lo stile di servizio delle Exallieve e degli Exallievi, l'impegno di formazione che le Federazioni devono assumere e le opportunità formative che l'Associazione deve loro garantire attraverso itinerari di formazione.

Presenta inoltre le strutture organizzative a livello Confederale, di Federazione e di Unione, i ruoli relativi al

servizio direttivo e le norme di partecipazione alla vita associativa.

Il vostro motto “Le mani nel mondo le radici nel cuore” è una bella e impegnativa sintesi della vostra missione nel mondo così come desiderava il nostro padre Don Bosco. Ed è in continuità con il tema di Papa Francesco sottolineato durante la Veglia di Pentecoste con i Movimenti, le Nuove Comunità, le Associazioni e le Aggregazioni Laicali (18/5/2013): ‘Credenti laici: nel mondo, non del mondo. È la sfida che attende i fedeli impegnati a testimoniare il Vangelo in famiglia, sul lavoro, nel campo economico e in politica’.

A conclusione del Sinodo Straordinario dei Vescovi sulla Famiglia, Papa Francesco ha istituito un nuovo Dicastero sui laici, la famiglia e la vita, che sostituirà il Pontificio Consiglio per i laici e il Pontificio Consiglio per la famiglia, e al quale sarà connessa la Pontificia Accademia per la vita. (22 ottobre 2015).

Carissime e carissimi Exallieve/i, oggi più che mai è urgente una buona educazione per i figli, per i ragazzi, le ragazze e i giovani seguendo la metodologia e la spiritualità del Sistema Preventivo che don Bosco ci ha lasciato come eredità. Questa sarà una sfida per voi alla luce del vostro Statuto, perché la famiglia è il luogo primario di umanizzazione ed evangelizzazione.

Lo Statuto della Confederazione è lo statuto di tutte e di tutti, per questo dovete impegnarvi a conoscerlo e farlo conoscere per la vitalità dell’intera Associazione. Mi auguro che tutte le Federazioni del mondo appro-

fondiscano il nuovo Statuto e assumano la spiritualità salesiana come indica lo Statuto stesso, perché sia visibile e operante l'unità di azione e la fedeltà allo spirito di Don Bosco e di Madre Mazzarello, e per condividere giorno dopo giorno i valori umani e evangelici dei quali siete portatori in forza dell'educazione ricevuta e accettata come stile di vita.

Prima della approvazione del nuovo Statuto abbiamo celebrato l'Eucaristia nella Basilica di Maria Ausiliatrice ed è proprio alla Madonna che ho affidato e affido la vostra Associazione, perché sia Lei a guidare il vostro cammino insieme alle FMA verso la comunione e la testimonianza dei valori umani e cristiani nel mondo e per il mondo.

Con tanto affetto,

A handwritten signature in black ink, reading "Ángel Fernández Artime". The signature is stylized with large, flowing loops and a long horizontal stroke at the bottom.

P. Ángel Fernández Artime, sdb
RETTOR MAGGIORE



ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
Via dell'Ateneo Salesiano 81 - 00139 Roma

Madre Generale

Carissime Exallieve
e carissimi Exallievi delle FMA del mondo,

è con gioia che vi presento lo Statuto dell'Associazione secondo le modifiche approvate nella V Assemblea Mondiale Elettiva svoltasi a Mornese dal 10 al 17 agosto 2015.

Accoglieteli come un libro di vita; una segnaletica per un cammino in sinergia dentro la grande Famiglia salesiana, di cui siete il Gruppo più vicino alla nostra sensibilità di FMA, in quanto frutto dell'educazione ricevuta.

Riconosciamo che il cammino di questi anni, tra gioie e difficoltà, è stato segnato da una grande crescita nel senso della laicità voluta dal Concilio Ecumenico Vaticano II, dell'assunzione di responsabilità nell'autonomia.

Lo Statuto è un documento programmatico dove potete trovare le linee per orientarvi a vivere la dimensione del carisma salesiano nello spirito del sistema preven-

tivo appreso nei nostri ambienti e ulteriormente approfondito dalla stessa Associazione.

In questo libretto sono presentate le linee organizzative, la natura, la finalità e la missione dell'Associazione. Una missione che è anzitutto di formazione e di crescita nell'assunzione convinta del carisma e della sua spiritualità; di consapevolezza e responsabilità del dono ricevuto e del conseguente impegno di consegnare il carisma alle giovani generazioni con la freschezza originaria e la ricchezza dell'esperienza vissuta nelle diverse culture.

Come gruppo ecclesiale laicale, l'Associazione è impegnata con tutta la Chiesa a vivere e testimoniare una visione del mondo secondo il Vangelo, a diffondere il Regno di Dio, a farsi carico specialmente delle situazioni di fragilità, a partire dai membri dell'Associazione.

Auguro che attraverso l'esperienza associativa e lo spirito che pervade lo Statuto ogni Exallieva/o possa annunciare la gioia di aver incontrato il Signore, la felicità di appartenere a una Famiglia guidata da Maria, accompagnata da Lei nel suo procedere verso il compimento del Regno di Dio.

Con Maria, siate accanto alle famiglie sole, bisognose di cura, attenzione, aiuto concreto. Siate voi stessi una famiglia dentro la grande Famiglia di don Bosco.

Sentite la nostra gratitudine per la vostra vicinanza, il vostro sostegno, la vostra preziosa collaborazione, il vostro consiglio.

Il beato Filippo Rinaldi, che ha fortemente voluto l'Associazione, e san Giovanni Bosco, nostro comune Padre di cui abbiamo celebrato quest'anno il bicentenario della nascita, vi aiutino ad assimilare in profondità lo spirito dello Statuto perché l'Associazione sia sempre viva e feconda. Madre Mazzarello vi accompagni a viverne gli impegni con lo stile tipico di Mornese.

Di cuore vi benedico!

Roma, 8 dicembre 2015

A handwritten signature in black ink, reading "Suor Yvonne Reungoat". The script is fluid and cursive, with the first letters of "Suor" and "Reungoat" being capitalized and prominent.

Suor Yvonne Reungoat
SUPERIORA GENERALE DELLE FMA



CONFEDERAZIONE MONDIALE EXALLIEVE/I DELLE FMA
Via Gregorio VII, 133 int. 4/sc. B - 00165 Roma

Presidente Confederale

Carissimi Exallieve e Exallievi,

con gioia vi trasmetto lo Statuto della Confederazione Mondiale Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice rivisto in alcune sue parti.

Questo documento è frutto di un accurato lavoro e tempi di osservazioni e suggerimenti da parte dei Consigli delle Federazioni di tutto il mondo, del Consiglio Generale dell'Istituto delle FMA, ed è stato approvato durante la V Assemblea Mondiale Elettiva a Mornese lo scorso agosto.

Lo Statuto riconferma la natura e le finalità dell'Associazione, descrive inoltre le strutture organizzative a tutti i livelli, i ruoli relativi al servizio direttivo e le norme di partecipazione alla vita associativa.

In questo periodo storico, noi laici siamo più che mai chiamati a partecipare alla vita della Chiesa e della Società, con la nostra identità, spiritualità, stile di servizio che è proprio dell'Exallieva e dell'Exallievo delle FMA.

Vi invito a leggerlo, studiarlo e diffonderlo per rendere la nostra Associazione sempre più chiara e coerente all'identità voluta per noi da don Filippo Rinaldi.

Maria Ausiliatrice continui a essere la nostra guida e ispiratrice avendo “le mani nel mondo e le radici nel cuore” per poter essere “Testimoni della gioia nelle periferie del mondo”.

Roma, 8 dicembre 2015

A handwritten signature in black ink, reading "Maria Maghini". The script is fluid and cursive, with the first letter 'M' being particularly large and stylized.

Maria Maghini
PRESIDENTE CONFEDERALE

STATUTO

DELLA CONFEDERAZIONE MONDIALE DELLE EXALLIEVE ED EXALLIEVI DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

**Approvato dalla V Assemblea Confederale,
Mornese 14 agosto 2015**

Premessa

La Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, (FMA), definita Associazione nel seguito di questo documento, è stata fondata il 19 marzo 1908, nella casa FMA di Torino, dal Beato Filippo Rinaldi.

Tuttavia, alla radice dell'Associazione troviamo lo stesso Don Bosco come ideatore.

Nelle Memorie Biografiche leggiamo la confidenza da lui rivolta a Don Giulio Barberis il 19 febbraio 1876: “Ho già fatto un altro progetto, che in questi due anni maturerò; assicurata l'esistenza dei Cooperatori Salesiani, lo metterò fuori: sarebbe dare, quasi direi, un terz'ordine per le donne, non però aggregate a noi, ma associato alle Figlie di Maria Ausiliatrice” (MB XI, 73).

Lo stesso Don Filippo Rinaldi nel 1911 affermerà

in un incontro con le Direttrici FMA, riguardo all'Associazione: "Don Bosco l'avrebbe fatto, ma non erano maturi i tempi, ma se questa non fosse stata un'idea di Don Bosco non avrei fondato l'Associazione".

Ricordiamo che, già prima della sua nascita ufficiale, l'Associazione trova i suoi inizi in alcuni gruppi che si erano riuniti spontaneamente in occasioni importanti: nel 1881 le Exallieve di Mornese e di Nizza Monferrato avevano partecipato alla celebrazione del trigesimo per la morte di Madre Mazzarelo; nel 1897 per il 25° della fondazione dell'Istituto FMA avevano costituito a Nizza Monferrato il primo "Comitato Exallieve" e nel 1904 aveva preso vita il "Comitato permanente Exallieve" per il 25° anniversario della Casa delle FMA.

A Torino Valdocco però l'Oratorio delle FMA, aperto nel 1876, ancora vivente Madre Mazzarelo, era frequentato già da numerose Exallieve che collaboravano con le suore nell'opera educativa e che desideravano continuare la loro formazione per impegnarsi a trasmettere i valori salesiani dell'educazione ricevuta secondo lo stile di Madre Mazzarelo.

Così Don Filippo Rinaldi, direttore dell'oratorio, con l'intelligente collaborazione della direttrice della casa, suor Caterina Arrighi, l'8 marzo 1908

realizza il primo incontro in cui presenta alle Exallieve la proposta di organizzarsi in associazione per condividere e diffondere nel loro ambiente i valori di un'eredità educativa destinata alle future generazioni di Exallieve sparse in tutto il mondo.

Pochi giorni dopo, nella festa di San Giuseppe, il 19 marzo del 1908 viene approvato il Regolamento e viene costituita ufficialmente la prima "Unione Exallieve" delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

Subito, con sorprendente intraprendenza le Exallieve organizzano opere di solidarietà concreta e di educazione per raggiungere giovani, bambini, madri di famiglia, operaie, insegnanti e contadine.

Istituiscono scuole serali per casalinghe e per italiane emigrate, scuole professionali popolari gratuite, società di mutuo soccorso, biblioteche circolanti e compagnie teatrali.

Questo seme è cresciuto e oggi l'Associazione si articola in 89 Federazioni ed è presente in 55 Paesi di quattro continenti. L'Associazione è stata riconosciuta ufficialmente come gruppo della Famiglia Salesiana dal Rettor Maggiore Don Egidio Viganò e dal suo Consiglio il 29 ottobre 1988, anno Centenario della morte di Don Bosco.

Essere Exallieva o Exallievo non indica semplicemente la condizione di chi un tempo ha frequentato un dato ambiente educativo; vuol dire molto di più. Significa aver conosciuto e assimilato i valori salesiani nello stile di Mornese facendoli entrare a far parte della propria vita.

All'Associazione quindi aderiscono donne e uomini che, formati nelle Opere delle FMA, vogliono condividere, approfondire e testimoniare i valori umani e religiosi ai quali sono stati educati secondo il Sistema Preventivo di Don Bosco e lo stile di Madre Mazzarello.

Possono inoltre aderire tutti coloro che, avendo fatto esperienza dei valori salesiani, li condividono, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa, culturale, sociale ed etnica.

Il presente Statuto è il documento programmatico contenente l'insieme delle norme che regolano la vita, la gestione e l'organizzazione dell'Associazione, nonché quelle che disciplinano i rapporti tra l'Associazione e i suoi membri e tra gli stessi associati. È il testo ufficiale dell'Associazione e il quadro di riferimento per gli statuti e i regolamenti delle Federazioni e delle Unioni.

Lo Statuto è strumento di guida ed orientamento per la vita associativa, punto di riferimento per riflessioni, verifiche e confronti.

Lo spirito che lo anima, se è compreso e vissuto, lo rende documento vivo e di ampie prospettive per l'Associazione e per la formazione di chi vi appartiene, ed in particolare di chi è stato scelto a svolgervi funzioni dirigenziali.

Titolo I NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Definizione

1.1 Sono Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) senza distinzioni etniche, sociali, culturali e religiose, tutti coloro che sono stati educati in un'opera delle FMA.

1.2 A titolo dell'educazione ricevuta, le Exallieve e gli Exallievi formano un vasto movimento nell'ambito del quale è costituita l'Associazione con specifiche strutture organizzative e finalità formative ed apostoliche. Essa si pone come nucleo animatore del Movimento che comprende Exallieve ed Exallievi associati e non associati.

1.3 La Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice è una associazione laicale senza scopo di lucro, promossa dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o Salesiane di Don Bosco).

1.4 L'Associazione è un gruppo che, dal 29 ottobre 1988, fa parte della Famiglia Salesiana nella quale il Rettor Maggiore – successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.

1.5 Essa si pone nella società come fermento e forza di trasformazione, sviluppando in modo creativo il carisma dell'Istituto delle FMA nelle diverse realtà socio-culturali e aree geografiche.

1.6 L'Associazione è apartitica e apolitica.

1.7 L'Associazione si è costituita in Italia, con atto pubblico notarile in data 12 febbraio 1990, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 Membri

2.1 Sono membri dell'Associazione le Exallieve e gli Exallievi che liberamente chiedono di aderirvi, vi sono iscritti e si impegnano ad osservare il presente Statuto.

2.2 Alle stesse condizioni possono aderire all'Associazione anche coloro che, pur non essendo stati educati in un'opera delle FMA, ne sono venuti a conoscenza e hanno assunto nella propria vita i valori salesiani, dopo un adeguato cammino formativo.

2.3 L'Associazione accoglie membri di tutte le religioni purché aderiscano alle sue finalità.

Art. 3 Finalità

3.1 L'Associazione:

- a. partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle FMA e negli ambienti in cui opera si inserisce con lo stile laicale salesiano mornesino che lo caratterizza;
- b. si impegna per la promozione e l'educazione dei giovani, della donna, per la difesa della vita e della famiglia;
- c. sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
- d. favorisce un costruttivo protagonismo giovanile attraverso la promozione di iniziative ed attività a favore dei giovani, in particolare di quelli che vivono situazioni di disagio;
- e. si pone come movimento di opinione nel dialogo con la realtà socio-culturale, valorizzando i processi della comunicazione sociale;
- f. è aperta al dialogo interculturale e inter religioso e lo favorisce;
- g. tiene aggiornata e cura la formazione continua di chi ne fa parte;
- h. vive, promuove e sostiene la solidarietà tra i membri, in fedeltà alle origini;
- i. è presente nel territorio e, nel rispetto delle proprie finalità, collabora con gli organismi civili ed ecclesiali;

- j. cura i rapporti con le associazioni laicali, in particolare con i gruppi della Famiglia Salesiana.

Art. 4 Spiritualità

4.1 La spiritualità dell'Exallieva e dell'Exallievo delle FMA si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che si esprime nel trinomio “ragione – religione – amorevolezza”.

Oggi si ripropone come un progetto di educazione integrale che risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l'apertura alla relazione.

4.2 Si arricchisce, inoltre, degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Domenica Mazzarello che, con “genio femminile”, ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo.

4.3 La spiritualità di chi aderisce all'Associazione si esprime:

- a. nella ricerca dei valori che promuovono la crescita della persona e contribuiscono allo sviluppo della cultura umana e civile;
- b. nell'amorevolezza che rinsalda i vincoli di amicizia, costruisce lo spirito di famiglia e crea solidarietà;

- c. nel prendersi cura dei giovani e nell'amore preferenziale per loro;
- d. nel vivere con semplicità e gioia il quotidiano;
- e. nell'inserirsi nel territorio testimoniando e promuovendo la cultura della vita e della solidarietà;
- f. nel rapporto semplice e intenso con Dio, alimentato dalla vita sacramentale e dall'approfondimento della Parola di Dio;
- g. nell'accoglienza di Maria, modello di donna e di credente, maestra e madre che aiuta, guida, protegge ed educa al dono di sé nel servizio dei fratelli;
- h. nella conoscenza e nell'accoglienza del Magistero della Chiesa.

Art. 5 Missione

5.1 È inerente alla spiritualità dell'Exallieva o Exallievo delle FMA un forte impegno di servizio. Ognuno contribuisce responsabilmente all'affermazione dei valori su cui si fonda la dignità della persona umana operando nei più differenti ambiti di azione nella Chiesa, nella famiglia, nell'ambiente di lavoro e di studio, nell'associazione apolitica e sociale, nell'ambito della scuola, del tempo libero e della comunicazione sociale.

5.2 Inoltre le Exallieve e gli Exallievi, nello spirito di Don Bosco e di Madre Mazzarello, prestano un'attenzione particolare alle bambine, alle donne, ai giovani, specialmente a quelli che si trovano in situazione di povertà o di esclusione, per coinvolgerli e renderli protagonisti della loro formazione integrale e della loro scelta vocazionale.

Art. 6 Formazione

6.1 La principale finalità dell'Associazione è la formazione, sia a livello personale che associativo.

6.2 Ad ogni livello di struttura l'Associazione, ricca dei valori salesiani, promuove la formazione di chi ne fa parte, avvalendosi anche del servizio di animazione e di collaborazione delle FMA.

In particolare:

- a. tiene aggiornata e cura la formazione continua degli associati sia cattolici che di altre religioni secondo i valori dell'educazione ricevuta:
 - per i membri cattolici perché si impegnino, in forza del loro Battesimo, in un cammino di fede che li renda testimoni credibili alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa;

- per i membri non cattolici perché, in armonia con l'educazione ricevuta nell'ambiente salesiano, possano approfondire i valori umani e religiosi propri della loro cultura;
- b. cura l'organizzazione di corsi, convegni, campi-scuola, incontri di preghiera, giornate sociali;
- c. propone agli associati itinerari formativi aperti, gradualmente e continui, con attenzione alle loro concrete situazioni di vita e alle urgenze dei tempi;
- d. presta particolare attenzione nell'individuare itinerari formativi specifici per coloro che assumono ruoli di dirigenza all'interno dell'Associazione, a qualsiasi livello di appartenenza;
- e. favorisce la diffusione della stampa associativa e la valorizzazione degli strumenti della comunicazione sociale per la promozione della persona.

6.3 Ogni Exallieva ed ogni Exallievo, consapevole dei doni ricevuti per il bene di tutti, promuove in sé la crescita dei valori umani.

Approfondendo ed aggiornando nel proprio quotidiano i valori assunti nel periodo della sua educazione salesiana, si rende personalmente

responsabile della propria formazione, continua e permanente, per una piena maturità di laico e laica nel solco della tradizione salesiana.

Art. 7 Rapporti di comunione

7.1 L'Associazione riconosce come punto di riferimento la Superiora Generale delle FMA.

Negli organi direttivi confederali la Superiora Generale è rappresentata dalla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana.

Nelle Federazioni e nelle Unioni l'Istituto è rappresentato rispettivamente dalle Ispettrici e dalle Direttrici.

La Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, l'Ispettrice e la Direttrice sono coadiuvate dalle rispettive Delegate.

7.2 L'Associazione lavora in comunione con i gruppi della Famiglia Salesiana, in particolare con l'Associazione degli Exallievi ed Exallieve di Don Bosco con la quale condivide la comune eredità educativa.

7.3 L'Associazione collabora anche con altre aggregazioni cattoliche e istituzioni civili, con le quali condivide valori e finalità.

Art. 8 Struttura e sede

8.1 L'Associazione si articola in Confederazione Mondiale, Federazioni e Unioni locali.

8.2 L'Associazione ha la sede legale in Roma, Via Gregorio VII, 133 sc. B int.4.

Art. 9 Confederazione Mondiale: funzioni

9.1 La Confederazione Mondiale è costituita da tutte le Federazioni del mondo:

- a. rappresenta e dirige a livello mondiale l'Associazione delle Exallieve ed Exallievi delle FMA;
- b. promuove, sulla base delle mozioni finali dell'assemblea confederale, le linee di impegno e propone l'orientamento formativo alle singole Federazioni;
- c. armonizza le attività associative a tutti i livelli e verifica la loro corrispondenza alle linee generali di impegno programmatico;
- d. cura i rapporti con l'Istituto delle FMA, con i gruppi della Famiglia Salesiana, con le istituzioni e le associazioni ecclesiastiche e civili;
- e. è attenta affinché i membri degli organi

dirigenti dell'Associazione mantengano la fedeltà al Magistero della Chiesa e alla spiritualità salesiana;

- f. salvaguarda l'unitarietà di azione dell'Associazione;
- g. attua tutte le forme di intervento e di attività necessarie al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

9.2 La Confederazione può perseguire le proprie finalità anche mediante la partecipazione ad altre associazioni od enti.

Può promuovere la costituzione di strutture che siano strumento più idoneo a rispondere a specifiche esigenze legislative, organizzative o di rappresentanza a condizione che:

- a. le finalità di tali associazioni corrispondano a quelle della Confederazione e non venga in alcun modo compromessa l'unitarietà dell'azione della Confederazione;
- b. gli statuti degli enti e delle associazioni promosse abbiano ottenuto il parere di conformità allo Statuto della Confederazione Mondiale da parte del Consiglio Confederale;
- c. la Confederazione mantenga su tali associazioni un effettivo potere di vigilanza e di controllo.

Art. 10 Federazione: funzioni

10.1 La Federazione è costituita dalle Unioni locali della casa delle FMA.

La Federazione:

- a. condivide con la Confederazione Mondiale la stessa spiritualità, missione e finalità in conformità alle disposizioni di legge in campo civile e fiscale della nazione di appartenenza;
- b. struttura la propria organizzazione sul modello organizzativo della Confederazione Mondiale;
- c. collabora con le FMA, gli altri gruppi della Famiglia Salesiana, la Chiesa locale e le Istituzioni civili con i quali condivide valori e finalità;
- d. si pone come organo di raccordo tra la Confederazione Mondiale e le Unioni locali;
- e. sostiene moralmente e coordina le attività delle Unioni locali;
- f. presenta le candidate e i candidati alla nomina di Consigliere Confederale, Revisore e Proboviro Confederale;
- g. assume iniziative che attuino le scelte operative derivanti dalle linee di impegno promosse dalla Confederazione Mondiale;

- h. promuove e organizza le attività associative e di formazione nel proprio ambito territoriale;
- i. amministra le risorse economiche di competenza; è gestionalmente autonoma e soggetta al controllo da parte del Collegio dei Revisori di Federazione;
- j. presenta annualmente relazione scritta sulle attività svolte nonché sulla propria gestione amministrativa, inviando copia del bilancio annuale alla Confederazione.

10.2 La Federazione può perseguire le proprie finalità anche mediante la partecipazione ad altre associazioni od enti.

Può promuovere la costituzione di strutture che siano strumento più idoneo a rispondere a specifiche esigenze legislative, organizzative o di rappresentanza, a condizione che:

- a. le finalità di tali associazioni corrispondano a quelle della Confederazione e non venga in alcun modo compromessa l'unitarietà dell'azione della Confederazione;
- b. gli statuti degli enti e delle associazioni promosse abbiano ottenuto il parere di conformità allo Statuto della Confederazione Mondiale da parte del Consiglio Confederale;
- c. la Federazione mantenga su tali associazioni un effettivo potere di vigilanza e di controllo.

Art. 11 Unione locale: funzioni

11.1 L'Unione è la struttura locale dell'Associazione. L'Unione rappresenta a livello mondiale il più diretto contatto con chi fa parte dell'Associazione ed a livello locale il punto di riferimento e di aggregazione per ogni singolo membro.

Ha la propria sede di norma presso una Casa delle FMA. Quando un'opera delle FMA viene chiusa o si costituisce una Unione promossa da un gruppo di Exallieve - Exallievi riuniti in un determinato territorio, il Consiglio di Federazione garantirà all'Unione il servizio di animazione e di guida, attraverso la propria delegata FMA e la (o il) propria (o) Presidente.

Il Consiglio di Federazione dovrà approvare la scelta della sede effettuata dall'Unione.

L'Unione locale:

- a. condivide con la Confederazione Mondiale la stessa spiritualità, missione e finalità in conformità alle disposizioni di legge in campo civile e fiscale della nazione di appartenenza;
- b. struttura la propria organizzazione sul modello organizzativo della Confederazione Mondiale;
- c. collabora con le FMA, gli altri gruppi della

Famiglia Salesiana, la Chiesa locale e le Istituzioni civili i quali condivide valori e finalità, partecipa, alle attività promosse dalla Federazione di appartenenza;

- d. svolge con impegno sul territorio locale attività secondo le finalità dell'Associazione;
- e. amministra le risorse economiche di competenza, è gestionalmente autonoma, presenta annualmente relazione scritta sulle attività svolte nonché sulla propria gestione amministrativa, inviando copia del rendiconto alla Federazione di appartenenza.

Art. 12 Organi della Confederazione Mondiale

Gli organi di governo e deliberativi della Confederazione Mondiale sono:

l'Assemblea Confederale
il Consiglio Confederale.

Organo consultivo della Confederazione Mondiale è:
la Consulta Confederale.

Organo di controllo della Confederazione Mondiale è:
il Collegio dei Revisori.

Organo giudicante della Confederazione Mondiale è:
il Collegio dei Probiviri.

Art. 13 Assemblea Confederale

L'Assemblea Confederale è il massimo organismo della Confederazione Exallieve ed Exallievi delle FMA; è organo sovrano ed è composta dalle Presidenti delle Federazioni che rappresentano tutti i membri di cui all'art. 2 che risultino iscritti nel libro degli associati.

Possono partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di voce, tutti i membri degli organi dell'Associazione:

- Consiglio Confederale
- Consulta Confederale
- Collegio Revisori
- Collegio Probiviri
- Delegate di Federazione
- Uditori invitati dal Consiglio Confederale.

13.1 Convocazioni

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, fax, e-mail all'indirizzo di posta elettronica adottato dalla Federazione e comunicato alla Confederazione, o attraverso ogni altro strumento idoneo comprovante la ricezione, e inviate a ciascun membro almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

13.2 Diritto di voto

- a. Ciascuna Federazione ha diritto ad un voto. Per garantire la rappresentatività degli associati si stabilisce che, in aggiunta al voto spettante per diritto, venga riconosciuto a ciascuna Federazione un ulteriore voto ogni 500 (cinquecento) associati, regolarmente iscritti nel libro degli associati della Federazione, e così procedendo per ogni multiplo di 500 (cinquecento) associati.
- b. È ammessa la delega di partecipazione e di voto in forma scritta con l'indicazione espressa dal Consiglio di Federazione. La (o il) Presidente di Federazione può dare delega ad un solo membro del Consiglio della propria Federazione.
- c. In prima convocazione le delibere dell'Assemblea sono adottate con la presenza, in proprio o per delega, della metà delle Federazioni aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti.
- d. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo delle Federazioni aventi diritto.

- e. Diverse maggioranze sono richieste per le ipotesi di deliberare in merito alla modifica e allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

In particolare:

1. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

13.3 Assemblea Ordinaria e Straordinaria

- a. L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni sei anni dalla o dal Presidente Confederale.
- b. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Confederale lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e adeguatamente documentata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Confederale, un quinto dei membri dell'Assemblea Confederale e con l'indicazione degli argomenti da trattare.

- c. È presieduta dalla o dal Presidente Confederale in carica, che nomina una o più segretarie (o segretari) per redigere il verbale della riunione e uno o più scrutatori o scrutatrici.
- d. All'Assemblea devono essere sottoposti per l'approvazione:
1. La relazione organizzativa ed amministrativa, e il bilancio dell'esercizio sociale del sessennio, presentati rispettivamente da chi svolge la carica di Presidente e quella di Tesoriere del Consiglio Confederale, con allegata la Relazione del Collegio dei Revisori.
 2. L'Assemblea delibera inoltre in merito a:
 - l'elezione del Consiglio Confederale;
 - l'elezione del Collegio dei Revisori;
 - l'elezione del Collegio dei Probiviri;
 - eventuali Regolamenti attuativi dello Statuto;
 - orientamenti programmatici per l'attuazione delle finalità proprie dell'Associazione;
 - gli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno dal Consiglio Confederale;
 - i criteri per stabilire la quota associativa secondo la realtà economica delle diverse Nazioni.
 3. L'Assemblea è convocata in sede straordinaria per deliberare:
 - sulle modifiche e aggiornamenti dello Statuto della Confederazione;

– sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere riportate su apposito libro dei verbali a cura della Segretaria (o del Segretario), che le deve sottoscrivere insieme alla (o al) Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza delle associate e degli associati non intervenuti, con le modalità ritenute più opportune.

Le delibere approvate dall'Assemblea nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i membri dell'Associazione, compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto ad attenersi ad esse.

Art. 14. Consiglio Confederale

- a. il Consiglio Confederale è l'organo di governo della Confederazione. È composto da un minimo di 9 ad un massimo di 21 membri, che durano in carica per un periodo di 6 anni. I membri del Consiglio Confederale non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi;
- b. il Consiglio Confederale, eletto dall'Assemblea, nella prima riunione provvede a eleg-

- gere, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta chi dovrà assumere la carica di: Presidente, Vicepresidente, Segretario o Segretaria, Tesoriere o Tesoriera;
- c. sono membri di diritto del Consiglio Confederale:
 - la Consiglieria Generale per la Famiglia Salesiana, con diritto di voto;
 - la Delegata Confederale, con diritto di voto;
 - d. il Consiglio Confederale potrà predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione;
 - e. il regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione delle associate e degli associati, che delibereranno con la maggioranza assoluta dell'Assemblea Ordinaria;
 - f. ai membri del Consiglio Confederale non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti del servizio e nei limiti stabiliti dal Consiglio Confederale.

14.1 Cessazione dei consiglieri

- a. In caso di cessazione di una consiglieria o di un consigliere, il Consiglio avrà la facoltà di sosti-

tuirlo con il primo nominativo dei non eletti, per un massimo di tre consiglieri, così da non ridurre il numero dei membri del Consiglio;

- b. qualora avvenga la cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica, chi detiene la carica di Presidente Confederale deve senza indugio convocare l'Assemblea Confederale per la ricostituzione del Consiglio.

14.2 Candidatura

Le candidate ed i candidati proposti come membri del Consiglio Confederale devono essere credibili e coerenti con i valori e i principi dell'Associazione e presentati dai Consigli di Federazioni con previa approvazione dell'Ispettrice o della Consigliera della Famiglia Salesiana a livello Ispettoriale e della Delegata.

14.3 Incompatibilità

La carica di Consigliere è incompatibile con ogni altra carica elettiva ricoperta all'interno dell'Associazione a tutti i livelli nonché delle associazioni promosse ai sensi degli art. 9.2 e 10.2 dello Statuto nel medesimo periodo.

14.4 Convocazioni

- a. Il Consiglio Confederale si riunisce di norma presso la sede della Confederazione o in casi

straordinari presso una casa FMA almeno tre volte all'anno. La convocazione viene fatta dalla/ dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, mediante lettera, fax, e-mail o altro strumento idoneo a comprovarne la ricezione, inviato a ciascuno dei consiglieri almeno due settimane prima della data fissata per la riunione;

- b. per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- c. esso è presieduto dalla (o dal) Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età;
- d. il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 14.1;
- e. il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea Confederale.
- f. Saranno comunque ritenute valide le riunioni del Consiglio cui partecipino tutti i consiglieri in carica, anche qualora tali riunioni non siano state formalmente convocate,

con la presenza di un membro FMA della Consulta;

- g. il Consiglio potrà tenersi anche attraverso mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ad eccezione del Consiglio plenario, da tenersi almeno una volta nel sessennio, per il quale è richiesta la presenza. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si intende tenuto nel luogo in cui si trovano la (o il) Presidente e almeno un terzo dei Consiglieri.

14.5 Compiti e poteri del Consiglio

Al Consiglio Confederale spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio Confederale:

- a. promuove la vitalità dell'Associazione Exallieve ed Exallievi a livello mondiale, assicura la formazione continua degli associati e favorisce il dialogo tra le varie realtà culturali;
- b. organizza incontri di studio per l'attuazione degli orientamenti programmatici deliberati dall'Assemblea ordinaria;

- c. elegge al proprio interno chi deve assumere la carica di: Presidente Confederale, Vicepresidente, Tesoriere o Tesoriera e Segretaria o Segretario;
- d. attribuisce alle consigliere e ai consiglieri i compiti specifici con apposite deleghe nel rispetto delle loro competenze e attitudini;
- e. può nominare tra i suoi membri una Giunta Confederale con compiti esecutivi;
- f. approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione;
- g. trasmette annualmente il bilancio d'esercizio alle Presidenti di Federazione;
- h. nel rispetto delle vigenti norme di natura fiscale promuove attività marginali per il sostentamento delle attività istituzionali senza scopo di lucro;
- i. attua gli orientamenti espressi dall'Assemblea Confederale sulla quota associativa stabilendo, sulla base della situazione economica delle singole Nazioni, l'importo annuale da versare alla Confederazione.
- j. propone le modifiche allo Statuto della Confederazione ed esprime parere di conformità agli statuti e agli eventuali regolamenti delle Federazioni e Unioni;

- k. predispone il regolamento elettorale;
- l. promuove il periodico ufficiale di stampa, il sito web e le pagine sui social network dell'Associazione, indica gli orientamenti editoriali e nomina il direttore che dovrà assumere la direzione del periodico e il responsabile o la responsabile del sito web e dei social network;
- m. assume, in caso di necessità, personale dipendente e/o si avvale di prestazioni di lavoratori autonomi, ricorrendo preferibilmente ai propri associati che non ricoprano incarichi direttivi;
- n. delibera l'esclusione dell'associata o dell'associato/o per gravi motivi al termine del procedimento promosso dai Proviviri.

14.6 Presidente

- a. La Presidente (o il Presidente) è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte all'Istituto delle FMA, al Rettor Maggiore dei Salesiani di Don Bosco, ai Gruppi della Famiglia Salesiana e alle Istituzioni ecclesastiche e civili;
- b. alla (o al) Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire,

- chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali;
- c. per singoli atti o categorie di atti la (o il) Presidente, su delibera del Consiglio, potrà dare procura a terzi anche non Consiglieri;
 - d. la (o il) Presidente promuove l'unità e valorizza la capacità propositiva dell'Associazione nelle diverse realtà sociali ed ecclesiali;
 - e. cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione;
 - f. indice lo svolgersi di convegni, congressi, presiedendoli personalmente o per mezzo di suoi rappresentanti;
 - g. svolge in particolare i seguenti compiti:
 - 1. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e di Consiglio e ne stabilisce l'ordine del giorno in accordo con la Delegata Confederale.
 - 2. Convoca almeno una volta all'anno la Consulta Confederale in accordo con le rappresentanti dell'Istituto delle FMA.
 - 3. Presenta all'Assemblea ordinaria la relazione organizzativa dell'Associazione e l'attività svolta nel sessennio.
 - 4. È corresponsabile, con i membri del Consiglio, dell'organo di stampa dell'Associazione,

del sito web e delle pagine nei “social network”.

5. Cura il collegamento con le Federazioni avvalendosi del supporto degli altri membri del Consiglio Confederale.
6. Se lo ritiene necessario, invita all’Assemblea ed al Consiglio persone competenti con funzioni di consulenza.
- h. La carica di Presidente può essere revocata solo per gravi motivi dal Consiglio Confederale con votazione favorevole dei tre quarti dei voti dei membri e con il parere della Superiora generale dell’Istituto delle FMA e del Collegio dei Proviviri;
- i. al termine del mandato chi ha ricoperto la carica di Presidente Confederale diventa Presidente onorario. Su invito, può partecipare alle Assemblee e ai Consigli, senza diritto di voto.

14.7 Vicepresidente

La (o il) Vicepresidente è la prima collaboratrice o il primo collaboratore della persona che detiene la Presidenza nell’impegno di promuovere la vita associativa e la/lo sostituisce in caso di suo impedimento, accertato dal Consiglio Confederale, con le stesse funzioni e poteri.

Assolve i seguenti compiti:

- a. promuove e segue, in collaborazione con la Delegata Confederale, la formazione delle dirigenti di Federazione;
- b. in caso di dimissioni della (o del) Presidente, chi esercita la carica di Vicepresidente ne fa temporaneamente le veci. E dà inizio alla procedura per la nuova nomina.

14.8 Segretaria o Segretario

La Segretaria (o il Segretario) coadiuva la (o il) Presidente ed è responsabile delle pratiche di ufficio richieste per il buon funzionamento dell'Associazione.

Svolge in particolare seguenti compiti:

- a. provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati, registro ufficiale nel quale sono iscritti i membri effettivi dell'Associazione, in conformità alla normativa vigente in materia;
- b. redige i verbali dell'Assemblea e quelli delle riunioni del Consiglio Confederale, della Giunta e della Consulta dell'Istituto conservandoli in apposito registro tenuto presso la sede;
- c. redige gli atti e le deliberazioni degli organismi centrali e i documenti ufficiali dell'Associazione;
- d. cura la corrispondenza generale dell'Asso-

ciazione coordinando il lavoro della segreteria della sede Confederale;

- e. in accordo con la (o il) Presidente ed il Consiglio Confederale offre orientamenti operativi alle segretarie o ai segretari di Federazione relativamente al loro compito.

14.9 Tesoriera o Tesoriere

La Tesoriera (od il Tesoriere) è corresponsabile con il Consiglio della gestione amministrativa dell'Associazione.

Svolge in particolare i seguenti compiti:

- a. amministra le entrate e le uscite dell'Associazione in esecuzione del bilancio preventivo approvato dal Consiglio, provvede alla regolare tenuta ed all'aggiornamento di tutti i registri contabili in conformità alla normativa vigente in materia;
- b. propone al Consiglio lo schema di bilancio, sentito preventivamente la (o il) Presidente e il collegio dei Revisori;
- c. predispone situazioni economico patrimoniali con cadenza trimestrale;
- d. predispone preventivi e consuntivi annuali in accordo con la/il Presidente, li presenta al Collegio dei Revisori e li sottopone all'approvazione del Consiglio;

- e. esegue i pagamenti ed incassa le entrate, provvedendo alle conseguenti registrazioni ed alla conservazione di ogni documentazione;
- f. aggiorna e conserva l'inventario dei beni mobili e immobili della Confederazione;
- g. qualunque ulteriore atto amministrativo straordinario dovrà essere effettuato a seguito di una delibera del Consiglio Confederale;
- h. compie con firma disgiunta tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione; gli atti di straordinaria amministrazione con firma congiunta della Presidente;
- i. offre orientamenti operativi ai Tesorieri di Federazione relativamente al loro compito;
- j. coordina il lavoro degli uffici amministrativi della sede Confederale.

14.10 Delegata Confederale

La Delegata Confederale è nominata dalla Superiora Generale dell'Istituto delle FMA. Rappresenta l'Istituto nell'animazione e accompagnamento formativo dell'Associazione facendosi garante del patrimonio carismatico.

In particolare:

- a. relaziona la Superiora Generale dell'Istituto

delle FMA e la Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana sulla vita associativa sia della Confederazione Mondiale sia delle diverse Federazioni delle Exallieve ed Exallievi delle FMA;

- b. favorisce il collegamento e il dialogo tra l'Associazione e l'Istituto;
- c. promuove la comunione fra i membri del Consiglio Confederale favorendo la stima reciproca e l'approfondimento dei rapporti personali;
- d. sostiene la corresponsabilità e lo spirito d'iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri;
- e. collabora con la Vicepresidente per la formazione dei dirigenti di Federazione;
- f. favorisce la comunicazione tra i membri del Consiglio Confederale;
- g. mantiene contatti con le Delegate di Federazione e offre orientamenti per il loro servizio;
- h. cura e aggiorna l'archivio storico dell'Associazione;
- i. cura la formazione spirituale del personale dipendente della Sede legale;
- j. partecipa agli incontri della Famiglia Sale-

siana e delle Organizzazioni ecclesiastiche a cui l'Associazione aderisce.

14.11 Consigliere e Consiglieri

Le Consigliere ed i Consiglieri collaborano nel servizio di animazione dell'Associazione.

Si rendono disponibili nell'offrire alle Exallieve e agli Exallievi tempo e competenza, doti personali e ricchezza spirituale, in un clima di sincera e fraterna collaborazione.

Si impegnano a conoscere i valori delle diverse culture, attenti alle urgenze dei tempi e alle necessità delle Federazioni.

Le Consigliere e i Consiglieri, conformemente a quanto previsto all'art. 14.5 lett. d), assumono all'interno del Consiglio compiti specifici in rapporto alle necessità di animazione e alle modalità organizzative della vita associativa.

In particolare:

- a. curano i rapporti e le relazioni con i Gruppi della Famiglia Salesiana e le Istituzioni ecclesiastiche e civili;
- b. collaborano nella preparazione dei congressi e dei convegni indetti dalla (o dal) Presidente Confederale e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Confederale;

- c. le Consigliere e i Consiglieri territoriali accompagnano le Federazioni a loro affidate e assicurano il collegamento con il Consiglio Confederale;
- d. relazionano due volte all'anno al Consiglio Confederale sulle attività svolte nel territorio di pertinenza;
- e. visitano almeno una volta nel sessennio le Federazioni a loro affidate.

Art. 15 Consulta Confederale

15.1 Composizione

La Consulta Confederale è composta dalla Superiora Generale dell'Istituto delle FMA, punto di riferimento dell'Associazione, dalla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, dalla Delegata Confederale e dai membri del Consiglio Confederale.

15.2 Finalità della Consulta

Finalità della Consulta è mantenere viva la relazione tra l'Istituto e l'Associazione.

In particolare essa ha lo scopo di:

- a. garantire la fedeltà e l'attualizzazione del carisma;
- b. favorire la valorizzazione della risorsa laicale

curando i rapporti di reciprocità tra l'Associazione e l'Istituto FMA nell'autonomia e nella comunione;

- c. condividere l'itinerario formativo e le attività per raggiungere le finalità dell'Associazione.

15.3 Convocazioni

La Consulta Confederale si riunisce almeno una volta all'anno in seguito a convocazione da parte della (o del) Presidente del Consiglio Confederale, o anche su richiesta della Superiora Generale o almeno di un terzo dei suoi membri.

15.4 Superiora Generale dell'Istituto FMA

Qualora si verificasse il caso di una delibera del Consiglio Confederale o dell'Assemblea in palese contrasto con le finalità dell'Associazione, è dato potere alla Superiora Generale di dichiararne la nullità.

Art. 16 Collegio dei Revisori

16.1 Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo contabile della Confederazione ed è eletto dall'Assemblea Confederale. È composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti.

Esso dura in carica sino all'approvazione del bilancio del sesto esercizio successivo. I suoi membri non possono essere rieletti per più di due mandati.

Il collegio elegge al proprio interno una persona che funge da Presidente.

16.2 I Revisori partecipano all'Assemblea Confederale e al Consiglio Confederale senza diritto di voto.

16.3 Qualora nel corso del proprio lavoro di verifica il Collegio dei Revisori riscontrasse irregolarità nella gestione contabile dovrà riferire immediatamente alla (o al) Presidente e al Consiglio Confederale.

16.4 Ogni associato può riferire al Collegio dei Revisori atti dell'Associazione che ritiene irregolari, affinché ne verifichi la correttezza e ne tenga conto nello svolgimento del proprio incarico.

16.5 In caso di cessazione dalla carica di revisore di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il primo revisore supplente, che resta in carica fino alla prossima Assemblea Elettiva.

16.6 Il Collegio dei Revisori è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

In particolare il Collegio dei Revisori:

- a. controlla la gestione amministrativa e contabile della Confederazione;
- b. controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

- c. verifica i conti e controlla la cassa, con periodicità semestrale, redigendo il relativo verbale da riportare in apposito libro da trasmettere al Consiglio Confederale;
- d. controlla che il Consiglio operi nel rispetto della Legge e dello Statuto;
- e. presenta al Consiglio Confederale, al termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo;
- f. svolge ogni altro compito attribuitogli per Legge.

16.7 La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica ricoperta all'interno dell'Associazione a tutti i livelli.

16.8 Per l'elezione a membro del Collegio dei Revisori è richiesta una specifica competenza ed esperienza amministrativo-contabile nonché il possesso di adeguati titoli professionali.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

17.1 Il Collegio dei Probiviri è organo consultivo di conciliazione, di qualsiasi controversia in riferimento allo Statuto dell'Associazione, dovesse insorgere tra gli associati, gli organi dell'Associazione e i suoi membri, l'Associazione nel suo insieme ovvero tra alcuni di essi. Il collegio inoltre

interpreta autenticamente lo Statuto dell'Associazione.

17.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e due supplenti eletti dall'Assemblea Confederale. Il Collegio elegge al suo interno la (o il) Presidente.

17.3 I Probiviri durano in carica sei anni e non possono essere rieletti per più di due mandati. La carica di Proboviro effettivo o supplente, è incompatibile con altra carica della Confederazione a tutti i livelli.

17.4 Le sedute del Collegio sono valide con la presenza di tutti i suoi membri.

Il Collegio si riunisce ogniqualvolta venga richiesto il suo intervento ovvero dietro richiesta di almeno due membri di esso.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di cessazione di uno dei suoi membri subentra il primo supplente eletto.

17.5 Il Collegio dei Probiviri adempirà al proprio ufficio secondo equità e nel modo che riterrà opportuno nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa senza formalità di procedura. La nomina a membro del Collegio dei Probiviri è

subordinata: all'avvenuto compimento del quarantesimo anno di età e al non superamento di settanta anni di età;

ad una comprovata esperienza nella vita associativa e credibilità.

Titolo III RAPPORTO ASSOCIATIVO

Norme comuni di funzionamento

Art. 18 Adesioni

18.1 Diventano soci effettivi dell'Associazione coloro che:

- a. chiedono liberamente di aderire all'Associazione presentando domanda scritta di adesione al Consiglio dell'Unione di riferimento;
- b. conoscono e accettano lo statuto dell'Associazione.

18.2 Ogni associata o associato:

- a. sottoscrive il presente Statuto e si impegna a rispettarlo;
- b. versa annualmente a livello locale la quota di adesione stabilita dal Consiglio Confederale, secondo i criteri espressi negli orientamenti dell'Assemblea Ordinaria Confederale;

- c. all'atto dell'iscrizione riceve dalla (o dal) Presidente di Unione o da un suo delegato copia dello Statuto, la tessera associativa e il documento sull'identità dell'Exallieva ed Exallievo delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

18.3 La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare il proprio valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.

18.4 Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e può cessare solamente per recesso, esclusione o decadenza.

18.5 Ogni associata e ogni associato esercita i propri diritti e adempie gli obblighi propri del rapporto associativo attraverso gli organi di rappresentanza intermedi che sono:

- a. le Federazioni nei rapporti con la Confederazione;
- b. le Unioni nei rapporti con la Federazione.

Come previsto all'art. 17.1 ogni singola associata o singolo associato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri Confederali per dirimere eventuali controversie sorte con altri associati o con gli organi di governo dell'Associazione.

18.6 Tutti gli associati hanno diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

18.7 L'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei propri fini.

L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità e nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o alla qualificazione o specializzazione delle sue attività, assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, anche tra i membri dell'Associazione senza incarichi direttivi, in ottemperanza alle leggi vigenti.

Art. 19 Libro Confederale delle Associate e degli Associati

- a. È il registro ufficiale nel quale sono iscritti tutti i membri dell'Associazione;
- b. hanno diritto all'iscrizione coloro che diventano membri effettivi dell'Associazione, ai sensi dell'art. 18 e versano annualmente la relativa quota di adesione;
- c. ogni Federazione comunica annualmente a

livello centrale le iscrizioni e le cancellazioni dei propri membri;

- d. il Libro delle Associate e degli Associati è aggiornato dal Consiglio Confederale e per es-
so dalla Segretaria o dal Segretario Confe-
derale con periodicità almeno semestrale;
- e. il Libro delle Associate e degli Associati deve
riportare anche il numero delle Associate e
degli Associati per Federazione e per Unione.

Art. 20 Scioglimento del rapporto associativo

L'associata o l'associato cessa di essere membro effettivo per recesso, decadenza o esclusione.

20.1 Cessa di essere membro effettivo dell'Associazione l'associata/o Exallieva/o che ne faccia esplicita richiesta al Consiglio dell'Unione.

20.2 Il rapporto associativo decade per il mancato pagamento della quota annuale di adesione all'Associazione entro un anno dal termine dell'anno sociale.

A seguito del pagamento della quota si instaurerà nuovamente ed automaticamente il rapporto associativo.

20.3 Qualora la persona associata assumesse comportamenti non coerenti con le norme statu-

tarie e regolamentari o comunque lesivi della vita associativa o per altri gravi motivi, dopo che sarà stata tentata la via della correzione e della riconciliazione, potrà essere esclusa dal Consiglio Confederale dopo il pronunciamento del collegio dei Proviviri e dichiarata decaduta da qualsiasi incarico negli organi dell'Associazione.

20.4 Nelle more del giudizio dei Proviviri, la persona associata è sospesa da eventuali incarichi ricoperti.

Titolo IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 21 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- a. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all'atto di costituzione dell'Associazione stessa;
- b. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 22 Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento da:

- a. quote associative annuali versate dai suoi membri;
- b. contributi offerti dagli associati o da privati;
- c. donazioni, liberalità e lasciti;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali nel rispetto delle norme vigenti.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Le risorse economiche delle Federazioni e delle Unioni sono gestite in piena autonomia e responsabilità dalle stesse.

Per gli atti delle Federazioni e delle Unioni non è patrimonialmente responsabile la Confederazione.

Art. 23 Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio

23.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

23.2 Entro i 180 giorni successivi al termine dell'esercizio sociale, il Consiglio Confederale approva il bilancio consuntivo costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Relazione della (o del) Presidente e dalla Relazione dei Revisori. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione.

23.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

23.4 Al termine di ogni mandato il Consiglio Confederale redige un rendiconto relativo all'intero periodo di vigenza conforme allo schema sopra indicato e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale

24.1 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice o ad altra associazione avente analoghe finalità.

24.2 In caso di scioglimento dell'Associazione la (o il) Presidente del Consiglio Confederale, con l'assistenza del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, provvede alle formalità per l'estinzione e per l'adempimento di quanto previsto all'art. 26.1.

24.3 A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2 la (o il) Presidente del Consiglio Confederale ne darà opportuna pubblicità.

Titolo VI NORME FINALI

Art. 25 Segni distintivi

I segni distintivi sono i segni di appartenenza dell'Associazione.

25.1 Bandiera dell'Associazione

La bandiera rappresenta ogni Exallieva ed Exallievo ovunque vada. La bandiera attuale, approvata dal Consiglio Confederale del 2007 è rettangolare, di colore azzurro e rosa. Nella parte frontale porta il disegno della tessera associativa, l'Auxiliatrice con il suo figlio Gesù e nel retro il logo delle mani nel mondo con le radici nel cuore. Le Federazioni e le Unioni possono avere la propria bandiera con lo stemma della Confederazione e

con la dicitura: “Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Federazione o Unione di...”

25.2 Gonfalone

L'Associazione custodisce nell'archivio storico di Roma il proprio gonfalone, che, da un lato, riproduce Maria Ausiliatrice con Don Bosco e Madre Mazzarello e, dall'altro, il logo del primo distintivo dell'Associazione con le lettere M A e nei contorni le bandiere delle nazioni dove sono istituite le Federazioni.

25.3 Distintivo

Il distintivo è segno di appartenenza all'Associazione ed è uguale per tutte le Exallieve ed Exallievi. L'originale è depositato nella Sede legale di Roma.

Art. 26 Organo di stampa

La Confederazione Mondiale delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha il proprio periodico ufficiale, del quale è editore.

Esso è organo di collegamento, di formazione e di informazione.

NORMA TRANSITORIA

Gli organismi istituiti precedentemente a questo Statuto e che non sono conformi ad esso, restano in carica sino al termine del loro mandato.

<i>Lettera del Rettor Maggiore</i>	3
<i>Lettera della Madre Generale delle FMA</i>	6
<i>Lettera della Presidente Confederale</i>	9

STATUTO

Premessa.....	11
Titolo I - Natura dell'Associazione	15
Art. 1 - Definizione.....	15
Art. 2 - Membri	16
Art. 3 - Finalità	17
Art. 4 - Spiritualità	18
Art. 5 - Missione	19
Art. 6 - Formazione.....	20
Art. 7 - Rapporti di comunione	22
Titolo II - Organizzazione	23
Art. 8 - Struttura e sede.....	23
Art. 9 - Confederazione Mondiale: funzioni	23
Art. 10 - Federazione: funzioni	25
Art. 11 - Unione locale: funzioni.....	27
Art. 12 - Organi della Confederazione Mondiale	28
Art. 13 - Assemblea Confederale.....	29

13.1	Convocazioni	29
13.2	Diritto di voto	30
13.3	Assemblea Ordinaria e Straordinaria	31
Art. 14 -	Consiglio Confederale	33
14.1	Cessazione dei consiglieri	34
14.2	Candidatura.....	35
14.3	Incompatibilità	35
14.4	Convocazioni	35
14.5	Compiti e poteri del Consiglio	37
14.6	Presidente.....	39
14.7	Vicepresidente	41
14.8	Segretaria o Segretario	42
14.9	Tesoriera o Tesoriere.....	43
14.10	Delegata Confederale	44
14.11	Consigliere o Consiglieri.....	46
Art. 15 -	Consulta Confederale	47
15.1	Composizione.....	47
15.2	Finalità della Consulta.....	47
15.3	Convocazioni.....	48
15.4	Superiora Generale dell'Istituto FMA	48
Art. 16 -	Collegio dei Revisori	48
Art. 17 -	Collegio dei Probiviri.....	50
Titolo III -	Rapporto Associativo	52
Art. 18 -	Adesioni	52
Art. 19 -	Libro Confederale delle Associate e degli Associati.....	54
Art. 20 -	Scioglimento del rapporto associativo...	55

Titolo IV - Patrimonio Sociale	56
Art. 21 - Patrimonio dell'Associazione	56
Art. 22 - Risorse economiche.....	57
Art. 23 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio ...	57
Titolo V - Scioglimento e liquidazione	58
Art. 24 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale.....	58
Titolo VI - Norme finali	59
Art. 25 - Segni distintivi.....	59
25.1 Bandiera dell'Associazione	59
25.2 Gonfalone.....	60
25.3 Distintivo.....	60
Art. 26 - Organo di stampa.....	60
Norma transitoria	61